

## ACCORDO AZIENDALE

***sulla erogazione della produttività per l'anno 2025, per il Personale non dirigente in forza all'Azienda Strade Lazio – ASTRAL SpA, con rapporto di lavoro disciplinato dal CCNL Autoferrotranvieri ed Internavigatori***

In data 25 novembre 2024, presso la sede dell'Azienda Strade Lazio - ASTRAL SpA in Roma;

tra

- **L'Azienda Strade Lazio - ASTRAL S.p.A.** (d'ora in avanti AZIENDA o ASTRAL), rappresentata dall'Amministratore Unico, Antonio Mallamo, dal Dirigente dell'Area Personale e Organizzazione, Daniele Lucci dalla responsabile dell'Ufficio Relazioni Sindacali-Lavoro, Alessia Mancini

e

- SLM FAST CONFISAL, rappresentata da Francesco Menegat e Fabio Ventricini
- ORSA TPL, rappresentata da Fulvio Spelonca, Roberto Vergari e Stefano Carrai;
- USB Lavoro Privato, rappresentata da Michele Frullo;
- FAISA CONFAL, rappresentata da Manuela Di Vittorio, Marco Foderà e Michele Carnevale

- di seguito congiuntamente indicate come "le Parti" -

viene sottoscritto il seguente

**"Accordo Aziendale sull'erogazione della produttività per l'anno 2025, ai fini della tassazione sostitutiva ex legge n. 208/2015"**

### PREMESSO CHE

1. ASTRAL è una società per azioni, costituita sulla base della Legge della Regione Lazio n. 12/2002, interamente posseduta dalla medesima Regione Lazio;
2. ASTRAL, pur avendo rilevanza pubblicistica, non rientra tra le Pubbliche Amministrazioni di cui al D. Lgs. n. 165/2001 ed i relativi rapporti di lavoro e sindacali sono, dunque, interamente assoggettati alla disciplina del lavoro privato;
3. i commi 182 e 189 della legge 208/2015 (cd. Legge di Stabilità) hanno introdotto la tassazione sostitutiva, entro il limite di importo complessivo di € 2.000,00 lordi (con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme, a € 50.000,00) per i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità ed efficienza;
4. il comma 187 dello stesso articolo prevede, ai fini dell'applicazione delle suddette disposizioni, che tali somme debbano essere erogate in esecuzione di contratti aziendali e territoriali;
5. il Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016, cui l'art. 188 della predetta legge demandava l'attuazione, ha individuato i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità ed efficienza sopra menzionati;
6. l'art. 1, commi da 160 a 162, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha ammesso al beneficio del regime di favore i lavoratori che, nell'anno precedente a quello di percezione del premio, hanno percepito reddito di lavoro dipendente per un importo non superiore a 80.000,00 euro annui, e non più 50.000,00 euro, come originariamente previsto dalla legge di stabilità 2016 ed ha altresì innalzato l'importo complessivo del premio assoggettabile a imposta sostitutiva a 3.000,00 euro lordi;
7. la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 36 del 26 giugno 2020 ribadisce, tra l'altro, che il raggiungimento dell'obiettivo incrementale debba risultare incerto al momento della sottoscrizione del contratto aziendale;
8. la legge 178/2020 (cd. Legge di Bilancio 2021) ha confermato che sono soggetti ad una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% i premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione misurabili e verificabili;

### PREMESSO ALTRESI' CHE

9. ASTRAL, con l'approvazione del Bilancio d'esercizio, istituisce, di anno in anno, un fondo per la produttività da erogare al personale non dirigente - quantificato in somme variabili da considerarsi come costo totale a carico azienda, comprensivo degli oneri accessori e riflessi;

**TUTTO CIO' PREMESSO  
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE**

**ART. 1  
PREMESSE E AMBITO DI APPLICAZIONE**

- 1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo;
- 2) il presente Accordo viene sottoscritto ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e radica i diritti esclusivamente sul presupposto che essa resti immutata;
- 3) il presente Accordo si applica esclusivamente al personale non dirigente con rapporto di lavoro disciplinato dal CCNL Autoferrotranvieri ed Internavigatori, in forza alla data del 31 dicembre 2025;
- 4) la valutazione delle prestazioni di cui al presente Accordo è da intendersi riferita alle prestazioni rese nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025;
- 5) Il presente accordo si applica esclusivamente per l'annualità 2025
- 6) l'erogazione della retribuzione di produttività è volta a compensare i particolari obiettivi di miglioramento dei servizi e di incremento dell'efficienza produttiva aziendale, raggiunti grazie all'impegno ed al merito individuale dei singoli lavoratori; essa è ,pertanto, strettamente condizionata e correlata all'effettiva attività lavorativa resa dal singolo dipendente ed ai risultati concretamente conseguiti in ragione di essa, tenuto conto di quanto previsto dal CCNL di riferimento e dagli Accordi di Armonizzazione vigenti, e secondo gli accertamenti operati a seguito del sistema di valutazione di cui al presente Accordo;
- 7) per i casi di assenza con il diritto alla conservazione del posto, la produttività sarà riproporzionata in ragione di anno, secondo quanto disposto dal presente accordo;
- 8) l'erogazione della produttività è prevista per il mese di luglio ed è comunque subordinata all'approvazione del bilancio;
- 9) i criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività e redditività sono definiti nel presente accordo, onde consentire l'accesso alla imposizione sostitutiva di cui in premessa;

**ART. 2  
INDICATORI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA  
SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DERIVANTE DALLA PRODUTTIVITA'**

- 1) Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva per i premi di risultato, è necessario che sia stato realizzato l'incremento di almeno uno dei seguenti obiettivi (dal n. 1 al n. 10):

Incremento e miglioramento della qualità dei processi tramite:

1. una riduzione media della mancata presenza in servizio (intesa come assenza del lavoro per malattia o permessi non retribuiti) pari almeno al 3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;
2. e/o una riduzione media, rispetto agli anni precedenti, del numero degli infortuni sul lavoro, finalizzata all'individuazione ed alla adozione, da parte aziendale, delle soluzioni più idonee per ridurre i rischi di infortunio;
3. e/o modifiche, su richiesta dei lavoratori, dell'orario di lavoro e della distribuzione oraria (anche al fine di agevolare la vita familiare) ad almeno il 2% dei lavoratori in forza;
4. perfezionamento e/o implementazione, rispetto all'anno precedente, di procedure self web finalizzate a consentire alla totalità dei dipendenti la diretta gestione delle richieste di fruizione di istituti contrattuali di assenza dal lavoro e della rilevazione presenze;
5. riduzione del monte-ore straordinario pari al 3% rispetto all'anno precedente, in correlazione ad una razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro dei dipendenti c.d. turnisti;
6. efficientamento delle infrastrutture e dell'automatismo dei sistemi di sicurezza, su entrambe le tratte ferroviarie di competenza, rispetto all'esercizio riferito al 2024;

Aumento del fatturato e della redditività raggiungendo nell'anno:

7. un Reddito Operativo superiore alla media degli ultimi 5 anni;
8. e/o un Risultato Netto d'Esercizio superiore alla media degli ultimi 5 anni;

Incremento e miglioramento dei seguenti obiettivi di produttività:

9. importo complessivo degli stanziamenti e/o dei finanziamenti conferiti alla Società per lo svolgimento degli obiettivi e delle attività assegnati, superiore alla media degli ultimi 5 anni;

10. e/o valore globale delle commesse inerenti all'esecuzione di lavori, oggetto di procedura concorsuale, superiore alla media degli ultimi 5 anni.

### **ART. 3**

#### **INCIDENZA DELLA PRODUTTIVITA'/RISULTATO SU ALTRI ISTITUTI CONTRATTUALI**

1. In considerazione del carattere di variabilità della produttività, gli importi eventualmente corrisposti a detto titolo rimarranno esclusi dal computo di ogni istituto di carattere economico-contrattuale indiretto, ivi compreso il TFR.

### **ART. 5**

#### **NORME FINALI**

1. Le parti si danno reciprocamente atto che le erogazioni individuate dal presente accordo, rientrano tra le retribuzioni di produttività così come definite dal Decreto Interministeriale sopra richiamato e della vigente normativa in materia di "Detassazione" fino ad ora emanata;
2. le parti si danno atto che il presente Accordo annulla e sostituisce qualsiasi precedente Accordo, Disposizione e Prassi sulle materie oggetto del medesimo;
3. le parti convengono di incontrarsi entro il mese di giugno dell'anno successivo, per individuare e concordare i parametri di riferimento per la quantificazione e composizione della produttività da erogare.

### **ART. 6**

#### **DEPOSITO**

- 1) Entro 30 giorni dalla sottoscrizione, il presente Accordo sarà depositato ed inoltrato, unitamente alla dichiarazione di conformità così come disposto dal decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali del 16/5/2016 presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente.

#### **LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO DALLE PARTI**

##### **Per L'ASTRAL S.p.A.**

L'Amministratore Unico Antonio MALLAMO.....

Daniele LUCCI .....

Alessia MANCINI.....

Per SLM FAST CONFESAL

Francesco Menegat.....

Fabio Ventricini.....

Per la ORSA TPL

Fulvio Spelonca .....

Stefano Carrai.....

Roberto Vergari.....

Per l'USB Lavoro Privato

Michele Frullo .....

Per la FAISA CONFAL

Manuela Di Vittorio.....

Marco Foderà.....

Michele Carnevale.....